

## Detassazione solo con accordo decentrato

di Silvia Spattini

Oggetto di detassazione sono soltanto le somme erogate a seguito di accordo collettivo decentrato, anche se non necessariamente scritto. Questi i principali profili di novità in materia di tassazione agevolata del salario di produttività contenuti in una circolare congiunta del Ministero del lavoro e dell'Agenzie delle entrate. Introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 93/2008, è stato successivamente prorogato dall'art. 5 del d.l. n. 185/2008 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della l. n. 191/2009 per il 2010; infine dall'art. 1, comma 47, l. n. 220/2010.

È confermata per il 2011 l'aliquota del 10%, quale imposta sostitutiva. Modifiche rispetto al 2010 riguardano invece il campo di applicazione. Possono beneficiare della agevolazione, nel 2011, i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a 40.000 euro (comprensivi di eventuali importi detassati). L'importo massimo oggetto di agevolazione è invece fissato in 6.000 euro lordi.

Altre modifiche riguardano il campo di applicazione oggettivo. Infatti, rientrano nella agevolazione soltanto le somme erogate nell'ambito di accordi collettivi decentrati, ovvero territoriali o aziendali, escludendo perciò sia gli accordi nazionali sia quelli individuali.

Con riferimento alla loro forma, va specificato che essi non devono necessariamente essere scritti.

Per l'applicazione della agevolazione fiscale è sufficiente che il datore di lavoro dichiari (tendenzialmente nel CUD) che le somme detassate sono erogate nell'ambito di un accordo collettivo territoriale o aziendale e che siano correlate a incrementi di produttività qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Inoltre, l'agevolazione è possibile anche se l'accordo collettivo non dichiara espressamente che l'erogazione di determinate somme sono finalizzate a incrementi di produttività, ma è sufficiente che, secondo il datore di lavoro, esse siano correlate ad una modalità di organizzazione del lavoro che consente maggiore produttività e competitività aziendale.

Opportuno, inoltre, è sottolineare che la detassazione è direttamente applicabile in caso di sussistenza dei requisiti, senza necessità di accoglimento di una istanza o ammissione allo sgravio, come invece accade per la decontribuzione. In questo senso, non si applica perciò quanto disposto dall'Inps con riferimento allo sgravio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, l. n. 247/2007.

Posto che i compensi oggetto di tassazione agevolata, devono innanzitutto essere riconducibili a un incremento di produttività, tra essi possono rientrare: i compensi per lavoro straordinario (intero importo), i compensi per il lavoro supplementare (intero importo) in caso di lavoro a tempo parziale, le somme per lavoro notturno; inoltre le maggiorazioni per il lavoro festivo, le indennità o maggiorazioni per turno.

*Silvia Spattini*  
Direttore Adapt

\* Il presente articolo è pubblicato anche in *ItaliaOggi*, 15 febbraio 2011, con il titolo *Detassazione con decentramento*.